



Lega nazionale pallavolo Uisp

REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

approvato dal Consiglio nazionale di lega
il 7 luglio 2007

TITOLO I – GENERALITA'

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Sulla base delle Norme e Specifiche sulla Formazione, viene istituito il Regolamento Nazionale della Lega Pallavolo per la Formazione dei Quadri Dirigenziali (allenatori, giudici di gara, giudici di gara-formatori, guide tecniche).

La Lega Nazionale Pallavolo, di concerto con le Norme sulla formazione nazionale, riconoscerà le attività formative che rispettano il presente Regolamento.

Art. 2

Tutti i corsi di formazione inerenti le figure individuate dal presente regolamento, verranno organizzati rispettando l'art. 14 delle Norme Nazionali

Art. 3

I piani formativi vengono definiti dal Consiglio Nazionale di Lega sulla base dei bisogni individuati e nel rispetto dell'art. 7 e dell'art. 13 delle Norme Nazionali.

Art. 4

Sulla base dell'art. 15 delle Norme Nazionali il coordinamento della Commissione formazione è affidato ad un responsabile nominato dal Consiglio di Lega su proposta del Presidente ed ad essi risponde del proprio operato.

TITOLO II

FIGURE PROFESSIONALI E MODULI FORMATIVI

Art. 5

Le figure professionali individuate dalla Lega Pallavolo sono le seguenti:

1. Allenatore
2. Giudici di gara
3. Giudici di gara-Formatori
4. Guide Tecniche

ART. 6 - MODULO PER ALLENATORI

I requisiti per accedere a tale qualifica sono la frequenza ad un corso con i seguenti contenuti:

1. Uisp: La nostra Associazione
La storia, l'organizzazione, la mission, la vision
La Lega Nazionale – Regionale-Territoriale Pallavolo
Il Comitato di appartenenza
L'allenatore di pallavolo: ruolo, funzioni, competenza
2. Teoria e metodologia dell'allenamento
3. Tecnica e didattica dei fondamentali
4. Regolamento arbitrale
5. Tecniche di comunicazione; gestione dei gruppi, gestione dei conflitti
6. Esame di fine corso

ART. 7 - MODULO PER GIUDICI DI GARA

I requisiti per accedere a tale qualifica sono la frequenza ad un corso con i seguenti contenuti:

1. Uisp: la nostra Associazione:
La storia, l'organizzazione, la mission, la vision
2. La Lega Nazionale – Regionale-Territoriale Pallavolo;
il Comitato di appartenenza.
3. L'arbitro di pallavolo: ruolo, funzioni, competenze
4. Studio del regolamento e casistica di gioco
5. Lezioni teoriche e pratiche in palestra (Falli di posizione; muro, palleggio, ecc. ecc.)
6. compilazione del referto di gara
7. Tecniche di comunicazione; gestione dei gruppi, gestione dei conflitti

8. Esame di fine corso

ART. 8 - MODULO PER GIUDICI DI GARA DI BEACH-VOLLEY

- Il Beach-volley nella Uisp e la mission dei giudici di gara, nell'organizzazione degli eventi
- Regole di gioco e tecnica arbitrale
- Preparazione psicofisica e dietetica
- Pratica di direzione di gara

Art. 9 - Docenti dei corsi

Per i corsi di Allenatore si individuano i seguenti docenti:

1. Il responsabile della Formazione di Lega
2. Esperti dei processi formativi
3. Medici Sportivi
4. Specialisti dei rispettivi settori di intervento per quanto riguarda gli altri argomenti trattati

Art. 10 Commissione formazione

La Lega Pallavolo comprende al suo interno la Commissione Formazione istituita a tutti i livelli (Nazionale-Regionale-Territoriale la dove è presente).

Alla Commissione Formazione a tutti i livelli in ottemperanza dell'Art: 3 e Art. 4 è demandato:

1. Lo sviluppo e la promozione delle politiche formative della Lega
2. La programmazione dei corsi di formazione, di stage, di seminari, di workshop
3. La collaborazione con i vari settori e commissioni di Lega

La Commissione è composta da un minimo di 3 persone ad un massimo di 7 incluso il /la responsabile direttamente nominato secondo quanto previsto al precedente Art. 4 .

All'interno delle commissioni di formazione è obbligatorio coinvolgere e collaborare con i responsabili della formazione di lega ai vari livelli, con i responsabili di formazione dei comitati ai vari livelli.

Per particolari argomenti trattati la commissione si può avvalere di esperti di processi formativi dell'associazione ed esterni ad essa.

La Commissione coordina e pianifica la formazione di tutte le figure previste al presente regolamento.

TITOLO III – COMMISSIONI E STRUTTURE

SEZIONE I – GIUDICI DI GARA

Art. 11 - Ordinamento

La Lega Pallavolo comprende al suo interno, la Commissione Giudici di Gara che ne rappresenta la struttura a cui è delegata la direzione delle gare.

1. Il Settore Arbitrale è formato dagli iscritti all'Albo Nazionale Arbitri diviso nei livelli Nazionale, Regionale e Territoriale;
2. Il Settore Arbitrale è parte integrante della Lega Pallavolo e dei suoi organismi statutari ed ha, quale strumento di coordinamento, la commissione del Settore Arbitrale ai vari livelli;
3. La Commissione dei Giudici di Gara ai vari livelli è composta da un minimo di 3 persone ad un massimo di 5, incluso il Responsabile, nominato dal Consiglio di Lega su proposta del Presidente ed ad essi risponde del proprio operato;
4. Alla Commissione del settore Giudici di Gara a tutti i livelli è demandato:
 - 4.1 l'organizzazione della formazione e l'aggiornamento dei Giudici di gara, Guide Tecniche e Giudici di Gara –Formatori
 - 4.2 la designazione per la direzione delle gare
 - 4.3 La tenuta e l'aggiornamento dell'albo a tutti i livelli
 - 4.4 Il controllo dell'osservanza dei doveri dei Giudici di Gara per l'attuazione della disciplina prevista dal presente Regolamento. Inoltre è prevista la presenza nella Commissione di esame di un Giudice di gara- formatore designato dal S.G.N.
5. Il Settore Giudici di Gara è istituito ai seguenti livelli:
 - 5.1. Settore Nazionale
 - 5.2. Settore Regionale
 - 5.3. Settore Territoriale
6. La durata in carica per i vari livelli è corrispondente a quella degli organi

della Lega Pallavolo.

7. La Commissione Giudici di Gara (ai vari livelli) si riunisce:

7.1. su iniziativa del Responsabile

7.2. su convocazione del consiglio della Lega Pallavolo del proprio livello.

Art. 12 Inquadramento tecnico

I Giudici di gara, le Guide Tecniche e i Giudici di Gara- formatori devono essere in regola con le norme del tesseramento, iscritti all'Albo ed inquadrati nelle seguenti categorie:

GIUDICI DI GARA EFFETTIVI (Giudici di gara provinciali, regionali e nazionali)

GIUDICI DI GARA INTERNAZIONALI (Giudici di gara nazionali abilitati)

GIUDICI DI GARA -FORMATORI

GUIDE TECNICHE

1. **GIUDICI DI GARA** – coloro che:

1.1. abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il sessantesimo; fino al 65° anno di età previo consenso a deroghe sui livelli territoriali nel settore giovanile ;

1.2. abbiano superato, tramite esame, il corso di Giudice di gara al quale hanno partecipato;

1.3. abbiano un comportamento di irreprensibile condotta civile e sportiva;

1.4. siano in possesso di certificazione medica per attività motoria non agonistica;

1.5. siano in possesso di regolare tesseramento per l'anno sportivo in corso.

2. **GIUDICI DI GARA INTERNAZIONALI** – coloro che:

2.1 abbiano i requisiti riconosciuti dalla Commissione Arbitrale Nazionale in base alla graduatoria stilata annualmente comprendente le seguenti voci:

- Anzianità nel ruolo nazionale
- Risultanze dei test sulle regole di gioco
- Disponibilità alle rassegne nazionali
- Valutazione Tecnica
- Valutazione comportamentale

2.2 che non abbiano superato il 55° anno di età;

2.3 la qualifica di Arbitro Internazionale ha validità annuale;

3. **GIUDICI- FORMATORI**

I Giudici di Gara- Formatori sono abilitati alla formazione di nuovi arbitri

La qualifica di Formatore ha validità biennale ed è vincolata alla partecipazione di stage di aggiornamento periodici indetti dalla Commissione giudici di Gara Nazionale;

4. **GUIDE TECNICHE**

La commissione dei Giudici di Gara Nazionale designa in qualità di Guida Tecnica, dei Giudici di gara effettivi, ai quali vengono riconosciuti particolari competenze e professionalità.

La validità di tale ruolo è biennale e vincolata alla partecipazione di stage di aggiornamento periodici indetti dalla Commissione Giudici di Gara Nazionale;

ART. 13 - RUOLO DEI GIUDICI DI GARA NAZIONALI

La Commissione Giudici di Gara Territoriale ai vari livelli possono inoltrare alla Commissione Nazionale le proposte di inserimento nel ruolo di Giudici di gara Nazionale. I requisiti minimi indispensabili affinché tali proposte vengano vagliate sono:

1. che i Giudici di gara proposti siano inseriti nei ruoli di Giudici di gara di provenienza da almeno 2 stagioni sportive e che non abbiano superato il sessantesimo anno di età;
2. il Giudice di gara Nazionale per mantenere il suo ruolo, deve garantire la disponibilità settimanale in modo proporzionale all'attività per il numero di Giudici presenti sul territorio, deve inoltre dirigere incontri nei campionati della Lega o del Comitato Territoriale UISP di appartenenza in modo soddisfacente nell'arco di tutta la stagione sportiva;
3. che si sottopongono periodicamente agli aggiornamenti previsti dalla Lega.

ART. 14 - RUOLO DEI GIUDICI DI GARA INTERNAZIONALI

La Commissione Giudici di gara Nazionali, presenterà annualmente per la ratifica, al Consiglio Nazionale della Lega Pallavolo la graduatoria dei Giudici di gara Nazionali che concorreranno alla costituzione dell'Albo dei Giudici di gara Internazionali secondo i criteri contenuti nello specifico Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale della Lega Pallavolo.

ART. 15 - CONGEDI

Il Settore Giudici di gara ai competenti livelli deve accordare, dietro motivata richiesta per un periodo non superiore ad una stagione sportiva congedi temporanei ai Giudici di gara in attività.

ART. 16 - DIVISA DI GARA

1. La divisa del Giudice di gara della Lega Pallavolo deve essere uniformata su tutto il Territorio Nazionale.
2. Essa è composta da:
 - pantaloni lunghi di colore blu scuro;
 - felpa a manica lunga con colletto di colore blu chiaro-celeste;
 - maglietta a polo di colore blu chiaro-celeste con maniche corte;
 - Il giudice di gara è tenuto ad indossare scarpe ginniche adeguate all'ingresso ai campi da gioco.

ART. 17 - DIARIE

Le diarie devono essere uniformi per ogni territorio Regionale/Interregionale. Possono essere differenziate per categoria arbitrata.

ART. 18 - INCOMPATIBILITÀ

L'esercizio della funzione di Giudice di gara è incompatibile quando si verifica che lo stesso è:

- a. Presidente della Lega Pallavolo ai vari livelli;
- b. Responsabile del Settore Arbitri Nazionale;

Qualora un Giudice di gara ricoprisse la carica di Presidente di Società questi dovrà essere inibito a dirigere gare a tutti i livelli, in cui siano interessate le proprie squadre.

ART. 19 - DOVERI DEI GIUDICI DI GARA

I Giudici di gara sono tenuti ad ottemperare ai seguenti doveri:

1. osservare tutte le norme emanate dal Settore Giudici di Gara ed ogni altra disposizione emanata dal presente Regolamento, osservare, inoltre, tutte le decisioni degli organismi dirigenti della Lega Pallavolo e quanto stabilito dallo statuto dell'Associazione UISP;
2. dimostrare sempre e dovunque esemplare rettitudine sportiva;
3. dirigere le gare ed assolvere agli incarichi per i quali vengono designati, salvo casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
4. non adire a vie legali contro terzi tesserati se non preventivamente autorizzati dagli organi competenti della Lega Pallavolo;
5. non rilasciare, in nessun caso, sia in pubblico che in privato, dichiarazioni relative a gare dirette o alle quali hanno assistito;
6. compilare in modo corretto, imparziale ed esauriente il rapporto di gara;
7. partecipare attivamente alla vita associativa della Lega Pallavolo e dell'Associazione; partecipare ai momenti formativi specificatamente organizzati.

ART. 20 - DECADENZA

La qualifica di Giudice di gara decade per i seguenti motivi:

1. dimissioni volontarie;
2. non rinnovo della tessera associativa da parte del Giudice di gara;
3. dimostrata e comprovata incapacità di assolvere le funzioni di Giudice di gara;
4. mancata partecipazione ai corsi d'aggiornamento;
5. ingiustificata inattività (rifiuti reiterati alle designazioni);
6. comportamento non conforme alle norme disposte dal S.G.N. e dalla Lega Pallavolo.
7. Mancato rispetto dell'Art. 6 dello Statuto Nazionale.

ART. 21 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Giudici di gara che si rendono responsabili della violazione dello Statuto UISP, del Regolamento della Lega Pallavolo, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi:

1. Richiamo scritto
2. Richiamo scritto con diffida
3. Ammenda amministrativa (max 1 diaria)
4. Sospensione (max 3 mesi) dall'attività
5. Radiazione dall'albo competente

ART. 22 - COMPETENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Le sanzioni inerenti i comportamenti e le violazioni statutarie e regolamentari sono di pertinenza:

1. della Commissione Giudici di Gara, con trasmissione e ratifica del competente Consiglio di Lega ai vari livelli
2. Tutte le sanzioni dovranno essere trasmesse, per conoscenza, ai Presidenti di Lega ai vari livelli; effetto di tali sanzioni si produce su tutti i livelli associativi, la squalifica decorre dalla prima giornata del campionato o coppa o torneo, organizzato dalla Uisp, ad ogni livello.
3. eventuali appelli dovranno essere presentati, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione ufficiale alla Commissione di livello superiore e per conoscenza al Presidente di Lega Competente;
4. La Commissione Giudici di Gara che ha emesso la sanzione, qualora si verifichi il caso di mancata ratifica da parte dell'Esecutivo della Lega Pallavolo di competenza, potrà avanzare appello alla Commissione di livello superiore.

SEZIONE II – SETTORE GIUDICI DI GARA DI BEACH VOLLEY

ART. 23 - ALBO GIUDICI DI GARA BEACH VOLLEY

L'albo dei Giudici di gara di Beach Volley è istituito all'interno del settore Nazionale Giudici di gara.

ART. 23 - ORDINAMENTO

Valgono le stesse condizioni dei Giudici di gara Indoor.

ART. 24 - DIVISA DI GARA

La divisa di gara dei Giudici di gara di Beach Volley è composta da:

1. pantaloni corti di colore blu-scuro
2. polo bluciaro-celeste
3. il giudice di gara è tenuto ad indossare scarpe ginniche adeguate all'ingresso ai campi da gioco

SEZIONE III – SETTORE ALLENATORI

ART. 25 - ORDINAMENTO

Nel rispetto dell'Art. 4 delle Norme Nazionali della Formazione la Lega Nazionale Pallavolo comprende al suo interno, il Settore Allenatori.

1. Il Settore Allenatori è formato dagli iscritti all'Albo Nazionale Allenatori.
2. Il Settore Allenatori è parte integrante della Lega Pallavolo, ha un responsabile ed ha, quale strumento di coordinamento, la Commissione Allenatori ai vari livelli.
3. Alla commissione Allenatori a tutti i livelli sono demandate:
 - 3.1 L'organizzazione della formazione e l'aggiornamento degli allenatori
 - 3.2 L'organizzazione e la gestione del Settore Allenatori;
 - 3.3 L'aggiornamento dell'albo a tutti i livelli.
4. Il Settore Allenatori è istituito ai seguenti livelli:
 - 4.1. SETTORE NAZIONALE
 - 4.2. SETTORE REGIONALE
 - 4.3. SETTORE TERRITORIALE

5. La durata in carica della Commissione Allenatori ai vari livelli è corrispondente a quella degli organi della Lega Pallavolo.
6. La commissione Allenatori (ai vari livelli) si riunisce:
 - 6.1. su iniziativa del Responsabile
 - 6.2. su convocazione del consiglio della Lega Pallavolo del proprio livello.

ART. 26 - ATTRIBUZIONI

Fanno parte del Settore Nazionale Allenatori, tutti gli Allenatori riconosciuti dalla Lega Nazionale Pallavolo e per essa regolarmente tesserati.

ART. 27 - ALLENATORE

E' denominato Allenatore il dirigente preposto all'attività della disciplina sportiva. Per accedere a tale qualifica è necessario:

1. avere raggiunto la maggiore età;
2. essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
3. aver frequentato l'apposito corso istituito dalla Lega Pallavolo
4. avere sostenuto con esito positivo l'esame di fine corso
5. sia in possesso di regolare tesseramento UISP e tesserino tecnico per l'anno sportivo in corso il cui costo stabilito dalla Lega Nazionale pallavolo deve essere corrisposto ad inizio attività e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza.

ART. 28 - TESSERAMENTO ALLENATORI

Qualora un allenatore voglia rinnovare la tessera tecnica dopo un'interruzione durata più di un anno, verrà nuovamente tesserato previo un aggiornamento formativo.

ART. 29 - RICONOSCIMENTO DI QUALIFICHE DI ALTRE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

La qualifica di allenatore rilasciata da altre organizzazioni è riconosciuta previa partecipazione a stage formativi proposti dalla Commissione Allenatori, in collaborazione con la commissione formazione e previa ratifica del Consiglio di Lega ai vari livelli.

ART. 30 - NORME FINALI

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale della Lega Pallavolo UISP svoltasi a Prato il 5 e 6 novembre 2005.

Riveduto a seguito delle Norme Nazionali sulla Formazione, approvato dal Consiglio Nazionale della UISP il 3/4 Marzo 2007 a Genova ed è stato approvato dal Consiglio Nazionale della Lega Pallavolo in data 07 Luglio 2007 a Firenze.